



# COMUNE DI PLODIO

PROVINCIA DI SAVONA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.L.vo 175/2016.

L'anno **Duemiladiciassette** Addì **Ventotto** del mese di **Settembre**

alle ore 21.00, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N. ord.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1	<b>BADANO</b>	GABRIELE	X
2	<b>BERGERO</b>	FLAVIO	X
3	<b>COSTA</b>	GESSICA	X
4	<b>PELLEGRINO</b>	GRAZIANO	X
5	<b>PANELLI</b>	ITALO	X
6	<b>PRANDO</b>	CARME MARIA	X
7	<b>MACCIO'</b>	SABRINA	X
8	<b>SANTORO</b>	IVANA	X
9	<b>CAVIGLIA</b>	MATTEO	X
10	<b>CAPPA</b>	ANTONIO	X
11	<b>INCORVAIA</b>	GIO LUCAS	X
		Totale n.	10
			1

Partecipa il Dott. Sandro AGNELLI, Segretario Comunale.

Il Sig. BADANO Gabriele, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.L.vo 175/2016.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Dato atto che, ai sensi del predetto D.Lgs le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2 del T.U e quindi:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

1. Ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Visto l'art. 24 del suddetto D.lgs 174/2016 che ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente alla data del 28 settembre 2017, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art 20 dello stesso decreto, individuando quelle che devono essere alienate;

Considerato che detta ricognizione dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2017 e che essa costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612, Legge 190/2014.

Vista la deliberazione della G.C. n. 23 del 15 marzo 2017 con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune per l'anno 2017 che prevede il mantenimento delle attuali quote nelle predette società in quanto svolgenti attività di cui all'art. 4 del Testo Unico;

Vista la relazione di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche (allegato A) detenute al 28 settembre 2017, predisposta dagli uffici competenti in conformità ai criteri e alle prescrizioni di cui al D.Lgs 175/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che sulla base del documento sopra citato non sono state individuate società partecipate da alienare o che debbano essere oggetto di misure di razionalizzazione, per le motivazioni dettagliate nella relazione stessa;

Dato atto che l'esito della ricognizione, anche in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione deve essere comunicato attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro affinché le informazioni siano rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei Conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi ai sensi di legge,

## **DELIBERA**

Di approvare la relazione di revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune alla data del 28 settembre 2017 (Allegato A), che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

Di dare atto che non sono previste procedure di alienazione o altre misure di razionalizzazione nei confronti delle società partecipate dal Comune;

Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

Che l'esito della ricognizione della presente deliberazione sia comunicato, entro il 31 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 17, D.L n. 90/2014 e s.m.i, tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro;

Che copia della presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to BADANO Gabriele

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Agnelli Dr. Sandro

\*\*\*\*\*

I PARERI SONO INDICATI SULL'ORIGINALE DELL'ATTO

\*\*\*\*\*

Relazione di pubblicazione 267

Il presente verbale di deliberazione è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal

21 OTT 2017

Per rimanervi affisso per 15 gg. consecutivi fino al 05.11.17

PLODIO, addì

21 OTT 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
ONICETO Maurizio

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

PLODIO, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Agnelli Dr. Sandro

\*\*\*\*\*

Certificazione di copia conforme all'originale

Si certifica che la presente copia di deliberazione, in carta libera ad uso amministrativo, è conforme all'originale depositato agli atti d'Ufficio.

PLODIO, addì 18.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Agnelli Dr. Sandro

(ALLEGATO A)

**COMUNE DI PLODIO  
(PROVINCIA DI SAVONA)**

**MODELLO STANDARD PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI  
DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI  
PARTECIPATI DEGLI ENTI TERRITORIALI  
(ART. 24 D.LGS 175/2016)**

## 1. Premessa e riferimenti normativi

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito [www.dt.mef.gov.it](http://www.dt.mef.gov.it).

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4)

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;

oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2 del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali".

Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'art. 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni giudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);

che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9 bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;

evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del fatturato medio del triennio precedente. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-quinquies dell'articolo 26. Quindi:

il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta la "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

## **2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015**

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;

la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;

l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;

l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 23.03.2016 ed inviato alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti di Genova in data 08/04/2016.

## **II – Le partecipazioni del comune**

### **1. Le partecipazioni societarie**

Il comune attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

- T.P.L. Linea S.r.l. con una quota dello 0,004%. La Società, a maggioranza di capitale pubblico, gestisce il trasporto pubblico locale nella provincia di Savona e tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessari" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie;

- A.T.A. S.p.a. con una quota 0,10%. La Società, a capitale interamente pubblico, gestisce il servizio raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti urbani in diversi comuni del savonese e dell'imperiese e tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessari" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'art. 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie;

- C.I.R.A. srl con una quota dello 0,00912%. La Società, a capitale interamente pubblico, gestisce il servizio idrico integrato (raccolta, trattamento e fornitura di acqua) nell'ambito ottimale ATO Sv Centro-Ovest 2 così come individuato dalla Legge R.L. n. 1/2014 art. 6 punto 9 (Il subentro alla gestione comunale è previsto per il Comune di Plodio entro l'anno 2018) e tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessari" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

### **2. Associazionismo**

Per completezza, si precisa che il comune di Plodio partecipa al Consorzio Energia Liguria con una quota dello **0,17%**. Il Consorzio, nato il 24.07.2002 grazie alla promozione della Regione Liguria, con la partecipazione di Enti pubblici nonché il supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per l'energia si prefigge di cogliere le opportunità offerte dalla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica permettendo una riduzione dei costi relativi alla bolletta energetica.

La partecipazione al Consorzio, essendo "forma associativa" di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), e non partecipazione in società pubblica, non è oggetto del presente piano.

### **Revisione straordinaria**

#### **1. T.P.L. Linea Srl**

#### **2. A.T.A. Spa**

#### **3. C.I.R.A. Srl**

Svolgono attività a favore del Comune di Plodio che rientrano a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessari" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del T.U. Inoltre è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

Le società quindi:

sono munite dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia al comma 1, in quanto svolgono servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia al comma 2 in quanto producono "servizi di interesse generale" lettera a);

hanno un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori (lettera b);

hanno un fatturato medio, per l'ultimo triennio, superiore a 500.000 euro.

L'Amministrazione comunale, pertanto è intenzionata a mantenere le partecipazioni, seppur minoritarie, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali di interesse generale offerti dalle società di che trattasi.

#### **04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

<b>Progressivo</b> <b>A</b>	<b>Denominazione società</b> <b>B</b>	<b>Tipo di partecipazione</b> <b>C</b>	<b>Attività svolta</b> <b>D</b>	<b>% Quota di partecipazione</b> <b>E</b>	<b>Motivazioni della scelta</b> <b>F</b>
1	C.I.R.A. Srl	Diretta	RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	0,00912	STRETTA NECESSITA' DELLA SOCIETA' ALLE FINALITA' DELL'ENTE E SVOLGIMENTO DA PARTE DELLA MEDESIMA DI UNA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE DALL'ART. 4
2	TPL Srl	Diretta	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,004	STRETTA NECESSITA' DELLA SOCIETA' ALLE FINALITA' DELL'ENTE E SVOLGIMENTO DA PARTE DELLA MEDESIMA DI UNA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE DALL'ART. 4
3	ATA Spa	Diretta	SERVIZIO DI IGIENE URBANA	0,10	STRETTA NECESSITA' DELLA SOCIETA' ALLE FINALITA' DELL'ENTE E SVOLGIMENTO DA PARTE DELLA MEDESIMA DI UNA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE DALL'ART. 4

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.